

La proposta di First Cisl per la gestione in-house degli npl

PREMESSA

La proposta di First Cisl consiste in un progetto di soluzione del problema dei non performing loans (npl), e più in particolare delle sofferenze bancarie, applicabile con riferimento ad una banca o ad un gruppo bancario, o a gruppi bancari aventi lo stesso capitale di comando e/o affini per dimensione e territorialità, attraverso il coinvolgimento di soggetti giuridici privati.

Per le peculiari caratteristiche infra declinate, con particolare riferimento al coinvolgimento dei lavoratori (v. paragrafo relativo), l'ipotesi ivi rappresentata trova naturale applicazione in banche o gruppi bancari di piccola e media dimensione.

OBIETTIVI

Deconsolidamento contabile e prudenziale delle sofferenze

L'obiettivo primario è costituito dalla derecognition totale o parziale delle sofferenze attraverso la cessione pro-soluto delle stesse ad una società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV), evitando, di norma, nocumento economico e patrimoniale, per effetto della cessione suddetta, a quelle realtà bancarie con un Texas Ratio rilevante in comparazione alla media nazionale.

Altresì, la gestione delle sofferenze oggetto di cessione dovrà svolgersi con modalità appropriate e coerenti ad un recupero 'paziente' dell'esposizione creditizia.

Tale strategia basata sulla gestione in-house delle sofferenze, realizzata da anchor investors, è l'unica, infatti, che consente di coniugare gli interessi dei creditori, ossia degli azionisti della società di gestione degli attivi - S.G.A. - e degli altri investitori (v. paragrafo rubricato 'Operazioni di cartolarizzazione dei crediti'), con l'interesse collettivo rappresentato dalle 'economie dei territori' (famiglie ed imprese).

Al contrario, una gestione finanziaria e speculativa rischia, con ogni probabilità, magari a causa di un approccio spregiudicato in materia di escussione delle eventuali garanzie, di avere un effetto depressivo per le economie dei territori coinvolti.

Altresì, l'acquisto delle sofferenze da parte di investitori specializzati a prezzi sensibilmente inferiori ai relativi valori contabili netti (de facto una piccolissima frazione del valore originario del credito), lascia spazio a possibili fenomeni di stralcio dei crediti in sofferenza, garantendo lauti profitti al creditore, ossia all'investitore specializzato, e nessuna conseguenza per quei debitori, magari illustri, che, confidando nelle 'inefficienze sistemiche', si troverebbero a pagare solo una piccola frazione del credito di cui hanno beneficiato.

Benefici per gli azionisti della S.G.A.

Gli azionisti della S.G.A. possono beneficiare della proficuità dell'azione di recupero dei crediti, tra l'altro senza sostenere i costi del personale occupato in detta attività, in quanto resta alle dipendenze della banca cedente le sofferenze.

In considerazione del rilevante rischio assunto dagli azionisti e valutata la strategica funzione sociale da questi assolta, si ritiene appropriato consentire agli azionisti della S.G.A. la partecipazione alla possibile/probabile ripresa di valore della banca cedente le sofferenze, secondo modalità descritte nel paragrafo rubricato 'Caratteristiche e modalità dei (possibili) benefici per gli azionisti S.G.A.'

È utile ricordare, a tal proposito, ossia ai fini della valutazione di appropriatezza di tali previsioni, che alcune realtà bancarie nazionali, alle quali fosse preclusa l'ipotesi di utilizzo di fondi pubblici nella modalità di 'aumento di capitale precauzionale', potrebbero essere interessate da provvedimenti di risoluzione o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, con conseguenze devastanti per il sistema bancario e, con esso, per il sistema economico nazionale.

SCHEMA OPERATIVO PROPOSTA

Cessione pro-soluto delle sofferenze

Per quanto ut supra argomentato, la cessione delle sofferenze:

- avviene al valore netto contabile, ossia al valore originario del credito decurtato delle svalutazioni contabilizzate a conto economico, previa certificazione di un esperto indipendente o in base ad adeguata due diligence, dedotto del valore dei diritti acquisiti dagli azionisti della S.G.A. (v. Paragrafo 'benefici per gli azionisti della S.G.A.');
- è realizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U.B., ad una società per la cartolarizzazione dei crediti, ex art. 3 legge 130/1999.

Operazioni di cartolarizzazione dei crediti

A fronte dell'acquisto delle sofferenze, la società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV) provvede ad emettere titoli asset-backed (ABS) e gli incassi ed i recuperi relativi a dette sofferenze sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli ABS,

in base alla diversa rischiosità degli stessi, ossia al grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite.

La SPV provvede, infatti, ad emettere titoli appartenenti a classi (tranches) senior, mezzanine e junior:

- le tranches più rischiose, ossia le junior e le mezzanine, vengono sottoscritte da un veicolo societario appositamente costituito, non iscritto all'albo degli intermediari ex art. 106 del T.U.B., la cd S.G.A.
- le tranches senior possono essere sottoscritte da investitori istituzionali. In particolare, giova evidenziare che la Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP), ai sensi del D.L. 269/2003 (convertito in L. 326/2003), art. 5, comma 8-quater, introdotto con la legge di stabilità anno 2014 (L.147/2013), può sottoscrivere titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese, al fine di accrescere il volume del credito concesso a tali soggetti.

L'interesse che CDP può naturalmente manifestare per un asset class, quale quella rappresentata dai titoli ABS senior in commento, determina il non trascurabile ampliamento del sostegno creditizio verso le piccole e medie imprese.

È pacifico, altresì, che possa esser utilizzata la GACS (D.L. 18/2016 artt. 3 e ss.), sin tanto che sarà in vigore e previa disponibilità del relativo fondo di dotazione.

S.G.A. - Società di Gestione degli Attivi

Il capitale di rischio della società appositamente costituita è detenuto da soggetti giuridici non aventi contenzioso in materia creditizia con il sistema bancario nazionale.

Gli azionisti della S.G.A. condividono un patto parasociale avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto, al fine di assicurare comportamenti coerenti al perseguimento degli obiettivi descritti.

Per assicurare la derecognition delle sofferenze, gli azionisti della S.G.A. non possono rientrare tra coloro che esercitano il controllo sulla banca cedente, ai sensi dell'articolo 23 del T.U.B.

Salvo quanto sopra, gli azionisti della S.G.A. possono essere individuati tra:

- i dipendenti, sottoscrittori di azioni con denari rivenienti dalla 'trasformazione' di quote maturande di retribuzione immediata e/o differita (v. Paragrafo rubricato 'coinvolgimento dei lavoratori')
- le fondazioni bancarie che possono mettere a disposizione parte dell'ingente patrimonio detenuto in strumenti finanziari prontamente liquidabili, il cui complessivo ammontare è superiore a 20 miliardi di euro;
- le imprese presenti sui territori;
- i privati;
- gli investitori istituzionali.

Caratteristiche e modalità dei (possibili) benefici per gli azionisti della S.G.A.

Agli azionisti vengono attribuiti i diritti per l'acquisto e/o la sottoscrizione di azioni, rispettivamente emesse o da emettere da parte della banca cedente le sofferenze, o per consentire di beneficiare del potenziale maggior valore che assumeranno le azioni della banca cedente, senza prevederne la consegna fisica.

Riguardo alla prima tipologia di diritti, ossia quelli che prevedono la consegna fisica delle azioni, siano esse acquistate dagli azionisti di riferimento della banca (cedente), o sottoscritte nell'ambito di un aumento di capitale a pagamento dedicato, deve essere prevista l'emissione di warrants o la sottoscrizione di contratti di opzione. In tale evenienza, evidentemente, la corporate governance subisce delle inevitabili variazioni che sono oggetto di preventive e specifiche intese.

In ordine, alla seconda tipologia di diritti, invece, non vi sono riflessi sulla governance della banca cedente essendo la finalità, ascrivibile agli azionisti della S.G.A., meramente finanziaria; in tal caso viene sottoscritto un contratto derivato di tipo cash-settlement che prevede, in ipotesi, un (potenziale) regolamento in denaro commisurato alla crescita di valore dell'azione nell'ambito di un range contrattualmente definito (strike e cap).

Viste le specificità e le diverse prospettive di ogni singola realtà bancaria (o gruppo), gli aspetti connessi alla definizione dei 'benefici' degli azionisti della S.G.A., e dei correlati elementi contrattuali, devono essere modulati con adeguata flessibilità. Si ritiene probabile, vista la possibile carenza di capitale delle banche cedenti, un utilizzo misto degli strumenti brevemente descritti.

Tutti gli elementi contrattuali dei warrants e dei contratti d'opzione, quali la relativa quantità, il rapporto di conversione, il valore nozionale, la scadenza del diritto, il relativo periodo di esercizio, lo strike, il cap etc etc, sono oggetto di negoziazione con la banca cedente che deve assumere le delibere assembleari all'uopo previste. Il valore dei diritti è, ovviamente, correlato agli elementi contrattuali anzidetti.

Pur essendo pleonastico, si ricorda che le complesse intese devono essere valutate ed eventualmente autorizzate dalle Autorità di Vigilanza.

Meccanismi di profit sharing

Specularmente ai benefici per gli azionisti della S.G.A., sono previsti meccanismi di profit sharing in favore degli azionisti della banca cedente, al fine di temperarne la diluizione nel capitale.

Detti meccanismi si attivano al raggiungimento di determinati risultati quantitativi derivanti dall'attività di recupero dei crediti in sofferenza, in base all'orizzonte temporale convenuto, e consistono nella decadenza dei diritti relativi ai warrants e/o ai contratti di opzione aventi come sottostante le azioni esistenti, o di nuova emissione, della banca cedente (v. paragrafo 'Caratteristiche e modalità dei (possibili) benefici per gli azionisti della S.G.A.').

D'altra parte, in tal modo, si evita che i soci della S.G.A. beneficino sia dell'ottima performance della gestione in-house delle sofferenze, sia della ripresa di valore della banca cedente.

Coinvolgimento dei lavoratori

Il coinvolgimento dei lavoratori avviene:

- a) con la sottoscrizione del capitale di rischio della S.G.A.;
- b) con la prestazione di lavoro svolta presso il servicer, a supporto della cartolarizzazione, costituito presso la banca cedente.

Partecipazione al capitale di rischio

La sottoscrizione di strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio della S.G.A. da parte dei lavoratori che prestano la propria opera presso la banca o gruppo bancario cedente, si può realizzare per un ammontare pari al monte complessivo delle quote maturande di retribuzione diretta e/o differita, precisamente definite in un accordo sindacale, in un orizzonte temporale pluriennale, attraverso un finanziamento concesso dalla banca cedente le sofferenze o da altro intermediario finanziario.

Altrimenti detto, la banca cedente, o altro intermediario finanziario, eroga ai dipendenti (o meglio al trust dei dipendenti – v. infra) un finanziamento di ammontare pari al monte complessivo di quote della retribuzione futura che si desidera finalizzare alla sottoscrizione di azioni della S.G.A.

Il rimborso del finanziamento avverrà mano a mano che le quote di retribuzione pattizamente individuate allo scopo giungeranno a maturazione.

L'intermediario finanziario o la banca (diversa dalla cedente) che eroga il finanziamento può chiedere, a garanzia di tale esposizione, il pegno sulle azioni della S.G.A. sottoscritte dai lavoratori.

Per consentire l'equiparazione sostanziale dei lavoratori agli altri azionisti, ossia per la condivisione del patto parasociale relativo alla S.G.A., è indispensabile individuare un soggetto giuridico ad hoc che provveda a gestire collettivamente i diritti di voto (oltre ai diritti patrimoniali) dei lavoratori-azionisti.

A tal proposito:

- il veicolo giuridico individuato è il voting trust;
- il voting trust agreement, attestante il comportamento 'assegnato' al trustee, sarà parte integrante ed imprescindibile del patto parasociale.

La gestione collettiva a monte che viene realizzata in base alle modalità enunciate, consente, al contempo, una notevole semplificazione amministrativa degli adempimenti connessi alla partecipazione dei lavoratori ed il rispetto delle intese convenute nel patto parasociale, altrimenti non perseguibili.

Lavoro presso i servicers

L'esperienza della REV SpA ci permette di apprezzare la scelta di istituire i servicers all'interno delle banche cedenti.


Anzitutto, il vantaggio è immediatamente rilevabile nel processo di data remediation, base di lavoro indispensabile per qualsivoglia attività inerente gli npl.

È indubbio, infatti, che la raccolta dei dati essenziali delle pratiche di finanziamento possa essere realizzata al meglio da chi conosce la struttura organizzativa ed operativa della banca, nonché il sistema informatico in uso.


La vera sfida consiste nel processo di riqualificazione del personale da dedicare alle specifiche attività che devono essere definite nell'ambito di adeguati processi di governance.

A tal proposito, tanto per la riqualificazione del personale, quanto per la definizione degli assetti operativi-organizzativi, potrebbe essere utilizzata la fenomenale esperienza delle persone che vantano una storia di incredibili successi nella Società di Gestione degli Attivi del Banco di Napoli, come peraltro accaduto in REV SpA.

Infografica 1



Infografica 2



Infografica 3

